

VIAGGIO AL CENTRO DELLO SCUDO

SETTIMA PUNTATA AI RAGGI X LE SITUAZIONI CHE DETERMINANO LA PERDITA DELL'ANONIMATO

Fare e non fare, labirinto di rischi

Quali sono le conseguenze cui può andare incontro chi mantiene patrimoni all'estero non dichiarandoli al fisco. Ma anche l'adesione alla sanatoria determina problematiche che non devono essere trascurate

DI MARCO COLACICCO

La scorsa puntata del ciclo di approfondimento sullo scudo fiscale ha trattato le due garanzie che sono alla sua base: la copertura nei confronti di accertamenti e la riservatezza. Questo intervento, al fine di completare il quadro degli effetti decisori, focalizza l'attenzione sulla valutazione ponderata dei potenziali rischi e problematiche sottostanti alla decisione di aderire alla sanatoria (i rischi del fare) comparati alle conseguenze cui può andare incontro in futuro chi decide di mantenere patrimoni all'estero non dichiarandoli al fisco (i rischi del non fare).

L'ADESIONE ALLO SCUDO QUALI RISCHI?

Nella precedente puntata si è documentato come l'impianto normativo dello scudo sia strutturato in maniera tale da fornire in linea di principio due sostanziali garanzie, rappresentate dalla tutela da accertamenti e dalla riservatezza.

Se questa è la logica alla base dello scudo, bisogna tuttavia osservare come, a causa di una serie di motivazioni nel seguito evidenziate, l'anonimato nei confronti del fisco possa in taluni casi venire meno od essere fortemente attenuato, provocando una serie di «effetti collaterali» cui è necessario prestare in partenza particolare attenzione.

I rischi del fare sono dunque essenzialmente riconducibili a tutte quelle situazioni in cui, per inevitabili vincoli strutturalmente insiti nella normativa (più rari), per le modalità tecniche prescelte per l'operazione di emersione (e quindi per una scelta discrezionale) o per la tempistica (vincolante) previ-

sta per opporre lo scudo in sede di verifica o a seguito della ricezione di avvisi di accertamento (scelta ancora una volta discrezionale), il contribuente perde, più o meno volutamente e consciamente, la riservatezza e «scopre le sue carte» nei confronti del fisco.

Proviamo ad identificare i principali casi che hanno ripercussioni sull'anonimato e che, a seconda delle situazioni soggettive di chi effettua l'operazione di emersione (ed in particolare nel caso della detenzione di società di capitali), rischiano poi di determinare l'apertura di altri fronti di accertamento.

Un evidente caso di perdita della riservatezza strutturalmente riconducibile al disposto normativo è rappresentato dall'operazione di emersione di immobili, di cui può essere esclusivamente effettuata la regolarizzazione; è di immediata evidenza come la necessaria futura indicazione del possesso dell'immobile nel quadro RW della dichiarazione lasci una chiara traccia dell'adesione alla sanatoria;

un primo caso di perdita della riservatezza riconducibile alle modalità tecniche adottate per l'emersione è rappresentato dalla mancata apertura ad hoc di un «conto segreto» su cui far affluire denaro ed attività finanziarie, con il contrario deposito delle stesse su un normale conto ordinario;

l'anonimato viene altresì perso per tutti gli incrementi del conto segreto determinati da nuovi afflussi di denaro ed attività finanziarie

dall'esterno (indipendenti quindi dai proventi derivanti dalla normale dinamica evolutiva delle attività finanziarie su di esso depositate);

con riferimento alle modalità tecniche di emersione, la pura regolarizzazione delle attività finanziarie, là dove consentita dalla normativa, determina la perdita dell'anonimato; per chi volesse, per le più svariate motivazioni, mantenere il patrimonio all'estero è certamente consigliabile il cosiddetto «rimpatrio giuridico» (trattato nella puntata dello scorso 19 settembre), che consente di effettuare l'operazione in totale riservatezza;

una modalità tecnica sicuramente da evitare per effettuare il rimpatrio delle attività finanziarie è rappresentata dalla scelta del trasporto al seguito rispetto al più banale ed efficiente trasferimento tra intermediari; la necessaria notifica all'Agenzia delle Dogane rappresenta una sorta di autodenucia nominativa agli occhi del fisco;

la perdita dell'anonimato si determina altresì, in caso di rimpatrio, qualora le attività finanziarie vengano gestite direttamente dal contribuente in regime dichiarativo, senza esercitare con l'intermediario l'opzione per il risparmio amministrato o gestito;

più complessi sono i casi in cui la riservatezza non viene messa a repentaglio da comportamenti discrezionali del contribuente, come in

tutti i casi precedenti, ma per effetto delle caratteristiche oggettive delle attività finanziarie oggetto di emersione, che non possono per natura essere assoggettate dall'intermediario a tassazione a titolo definitivo (ritenuta alla fonte a titolo d'imposta od imposta sostitutiva). La casistica riguarda i casi che richiedono maggiore attenzione nella strutturazione dello scudo, tra cui, principalmente, le partecipazioni qualificate o le partecipazioni black list non qualificate e non quotate, gli Oicr esteri non armonizzati istituiti in Stati della comunità europea o dello Spazio Economico Europeo (See) che consentono lo scambio di informazioni nel caso di proventi incassati prima del 1 gennaio 2010 o tutti gli altri proventi incassati da Oicr esteri non armonizzati diversi da quelli di cui sopra sino a diverse tipologie complesse di polizze assicurative estere;

particolare attenzione deve essere prestata nel caso di conti cointestati: la mancata adesione allo scudo da parte di uno solo dei titolari del conto determina l'automatica perdita della riservatezza per tutti;

un altro aspetto delicato dello scudo è rappresentato dall'obbligatoria dichiarazione dei redditi percepiti all'estero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione

riservata; la mancata comunicazione di tali redditi all'intermediario affinché applichi le ordinarie ritenute alla fonte od imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero state in deposito presso di lui oppure la scelta del sistema analitico di tassazione e non di quello forfettario nel caso di redditi che non possono essere assoggettati dall'intermediario a tassazione a titolo definitivo causano la perdita dell'anonimato e possono accendere una lente sull'effettuazione dell'operazione di emersione;

la perdita della riservatezza può realizzarsi altresì in maniera indiretta, o in un certo senso induttiva, qualora le somme rimpatriate vengano direttamente utilizzate per ricapitalizzare una società controllata ma anche per offrire alle banche garanzie collaterali (che nella scorsa pubblicazione si è visto essere coperte da riservatezza) per ottenere finanziamenti non giustificati dalla capacità reddituale o dalle consistenze patrimoniali della società; in tali casi l'amministrazione finanziaria, pur non avendo dirette informazioni sull'effettuazione dello scudo da parte del socio, potrebbe interpretare tali dati (la ricapitalizzazione o l'eccessivo indebitamento) come un adeguato presupposto per l'avvio di verifiche sulla società;

UNIONE FIDUCIARIA s.p.a.
Società Fiduciaria e di Servizi delle
Banche Popolari Italiane




Scudo Fiscale

Soggetti interessati:

- persone fisiche
- Enti non commerciali (inclusi i trust non commerciali)
- Società semplici e associazioni equiparate

Per conoscere termini, modalità e costi, contatta l'Area Affari Generali/Relazioni Esterne allo 02-72.422.333/297/365 o invia una e-mail al seguente indirizzo: scudofiscale@uniofiduciaria.it



VIAGGIO AL CENTRO DELLO SCUDO

Di là dell'inasprimento delle sanzioni, la vera e dirompente novità a livello internazionale è il rapido sgretolarsi del segreto bancario. Sempre più difficile mantenere attività occulte agli occhi del fisco fuori dal territorio dello Stato

SI È ANCORA AL RIPARO CONSERVANDO ALL'ESTERO PATRIMONI OCCULTI GLI OCCHI DEL FISCO?

La scelta di non sfruttare l'opportunità offerta dallo «scudo-ter» deve essere ponderata alla luce della congiunta considerazione del forte inasprimento delle sanzioni previste per l'illecita detenzione di patrimoni all'estero e del rapido venire meno a livello mondiale, con poche eccezioni, del segreto bancario, vale a dire quella sorta di rassicurante ombrello protettivo che ha incentivato gli occultamenti fuori dal territorio dello Stato di redditi e patrimoni.

Contestualmente all'approvazione dello «scudo-ter» sono state raddoppiate le sanzioni amministrative inerenti la violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina del monitoraggio fiscale, elevate da un minimo del 10% ad un massimo del 50% degli importi non dichiarati; a tali sanzioni si affianca anche la confisca (che era già prevista anche in passato) di beni di corrispondente valore.

Nel caso di patrimoni detenuti in Paesi black list, la situazione diviene pesantissima: in aggiunta alle predette sanzioni inerenti la violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, tutti i capitali ivi detenuti si considerano costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione in Italia e sono nel contempo raddoppiate le sanzioni amministrative previste per l'omessa o l'infedele dichiarazione.

Se l'inasprimento delle sanzioni, unitamente alla focalizzazione delle attenzioni da parte dell'amministrazione finanziaria sul recupero di patrimoni e redditi esteri non dichiarati, rappresentano di per sé dei forti deterrenti al mantenimento di attività occulte agli occhi del fisco fuori dal territorio dello Stato, la vera e dirompente novità si pone a livello internazionale, con il rapido sgretolarsi nelle ultime settimane del segreto bancario.

Ormai quotidianamente si assiste all'adeguamento, anche da parte di Stati tradizionalmente non cooperativi, dei trattati contro le doppie imposizioni all'articolo 26 del Modello Ocse, che disciplina lo scambio di informazioni; il venir meno della riserva di opporre il segreto bancario alle richieste di informazioni inerenti soggetti sospettati di evasione fiscale nel proprio Paese originario è senza dubbio un cambiamento epocale.

L'effetto domino che sta segnando la caduta di tanti muri fiscali sembra certamente il primo aspetto su cui deve riflettere chi deve valutare se aderire o meno allo scudo fiscale.

(7-continua
Le precedenti puntate sono state pubblicate su MF-Milano Finanza del 9, 12, 16, 19, 23 e 26 settembre)

una questione tuttora incerta, e che necessita di puntuali precisazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, è rappresentata dalle comunicazioni dei conti all'Anagrafe tributaria. La discussa circolare n. 18 del 2007 dell'Agenzia delle entrate aveva precisato come l'obbligo di comunicazione dei conti a tale fine sia esteso anche ai conti segreti accessi a seguito dell'adesione allo scudo fiscale; si tratta di una posizione, mai formalmente smentita (ma fortemente criticata sia dall'Abi che da Assofiduciaria), che contraddice alla radice il principio fondamentale dello scudo fiscale, strutturato sulla segretezza dei conti agli occhi del fisco;

la copertura da accertamenti per le annualità ancora aperte sino al 2008 compreso rappresenta una rilevante garanzia alla base dello scudo fiscale ma può anche diventare un'arma a doppio taglio qualora il contribuente intenda tirare fuori dal cassetto la dichiarazione riservata per opporla in sede di inizio di verifica ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui ha avuto formale conoscenza di un avviso di accertamento, rettifico o atto di contestazione di violazioni tributarie.

Una volta evidenziati casi e situazioni in cui si può determinare la perdita dell'anonimato, è opportuno riflettere su quali conseguenze si possano determinare a seguito dell'avvenuta conoscenza da parte dell'amministrazione finanziaria dell'adesione allo scudo da parte del contribuente.

La problematica coinvolge essenzialmente i soci di società di capitali, che restano totalmente estranee alla sanatoria e che divengono di conseguenza esposte a rischi di accertamento. Prima di approfondire il tema delle società di capitali si può infatti rilevare come la perdita dell'anonimato non sia nella sostanza gravemente compromettente in tutti i casi in cui lo scudo fiscale può avere, nei limiti della dichiarazione riservata presentata, effetti quasi tombali (anche se non siamo formalmente di fronte ad una sanatoria condonistica); è il caso delle persone fisiche che possono regolarizzare eredità, somme da tempo detenute all'estero, plusvalenze da cessioni di immobili, compensi, stock options e risarcimenti incassati all'estero o, anche per effetto dell'estensione della portata dello scudo in via di approvazione alla Camera, illeciti commessi quale imprenditore individuale o lavoratore autonomo. In questi ultimi due casi la bozza di circolare 2009/116554 dell'Agenzia delle entrate, che

parla di preclusione da accertamenti anche con riferimento ai tributi diversi dalle imposte sui redditi, sembrerebbe offrire una copertura anche ai fini Iva. Una situazione intermedia interessa il caso delle società di persone: per effetto della tassazione per trasparenza che le contraddistingue dovrebbero essere coperte le problematiche Irpef dei soci che hanno aderito alla sanatoria, ma resterebbero comunque in piedi le questioni Irap e Iva. Il problema si pone invece in pieno per le società di capitali; seppure l'impianto normativo dello scudo (strutturato in maniera tale che l'amministrazione finanziaria ignori l'avvenuta sanatoria della propria posizione da parte di un socio) sia tale da tenere indenni in linea di principio sia la società partecipata (circolare 9/E dell'Agenzia delle entrate, risposta 1.19) sia altri soci (predetta circolare 9/E, risposta 1.18), la più o meno manifesta compromissione della riservatezza in tutti i casi in precedenza evidenziati può comunque determinare effetti pregiudizievoli sia per la società di capitali partecipata

sia per eventuali altri soci, che potrebbero divenire oggetto di accertamento.

Il giudizio di merito sulla decisione di aderire o meno non può tuttavia prescindere dalla preliminare considerazione della piena tutela che si viene a realizzare, sia nella qualità di socio che in quella di amministratore (anche per effetto dell'estensione della portata dello scudo in via di approvazione alla Camera), a favore della persona fisica che decide di avvalersi dello scudo fiscale; questa sicura opportunità deve essere apprezzata tenendo altresì presente come la ricezione personale di verifiche od avvisi di accertamento (cui il socio potrebbe opporre lo scudo, perdendo però la riservatezza) sia generalmente l'effetto e non la causa di un accertamento a carico della società.

Osservato dunque come l'adesione alla sanatoria si prospetti comunque nell'interesse della persona fisica soci, si può comprendere come la tematica sostanziale sia rappresentata dalle modalità tecniche di realizzazione dello scudo, da valutare con attenzione in maniera

tale da minimizzare/annullare i rischi di compromettere la riservatezza dell'operazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, così da evitare di provocare l'avvio di verifiche ed accertamenti sulla società partecipata.

Se non si commettono autogol sul fronte della riservatezza dell'operazione di emersione, potenzialmente idonei a generare effetti a cascata sulle società partecipate, la considerazione della relazione di causa-effetto che nella maggioranza dei casi correla le verifiche a carico di società e relativi soci (dove i secondi sono generalmente accertati a valle di rilievi sulle prime) porta ad apprezzare comunque le tutele generate dallo scudo. In caso di previa ed ordinaria verifica sulla società il socio può in prima battuta attivare tutte gli ordinari meccanismi di legge di difesa della posizione fiscale della stessa, senza dover per questo far emergere il proprio scudo personale, che verrebbe eventualmente opposto solo alla fine, nel caso della ricezione di verifiche od avviso di accertamento anche a carico della propria persona.

QUANDO SI RISCHIA DI PERDERE L'ANONIMATO

LO SCUDO FISCALE È STRUTTURATO IN MANIERA TALE CHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON CONOSCA:

- 1) i nominativi di chi ha aderito
- 2) il contenuto di dichiarazioni riservate
- 3) il dettaglio delle attività emerse
- 4) l'esistenza dei conti segreti

GARANZIA DELL'ANONIMATO

CHE VIENE PERSO IN CASO DI:
(fatti/rischi più rilevanti)

- ◆ Regolarizzazione degli Immobili
- ◆ No apertura conto segreto ad hoc
- ◆ Nuovi afflussi di denaro ed attività finanziarie sul conto segreto
- ◆ Regolarizzazione di denaro ed attività finanziarie
- ◆ Rimpatrio di denaro ed attività finanziarie mediante trasporto al seguito
- ◆ Gestione denaro ed attività finanziarie rimpatriate in regime dichiarativo
- ◆ Conti cointestati senza adesione a scudo da parte di tutti i titolari
- ◆ Mancata comunicazione agli intermediari del reddito del periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata
- ◆ Scelta regime anallitico di tassazione nel caso di redditi del periodo compreso tra l'1/01/2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata che l'intermediario non può tassare a titolo definitivo
- ◆ Attività finanziarie che non possono essere assoggettate dall'intermediario a tassazione a titolo definitivo
- ◆ Scudo opposto in sede di verifica/avviso di accertamento